ESECUTIVA



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto: ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Il giudice monocratico della prima sezione civile, dott.ssa Cristina Longo, letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 ottobre 2022, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel proc. R.G. n. 3017/2022 pendente
TRA

nata in Vroshilovgrad (UCRAINA) con cittadinanza russa, il 10.8.1988, rapp.ta e difesa dall'avvocato Stella Arena giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata unitamente alla stessa in Napoli al Vico Quercia n. 22

RICORRENTE

K

comune di meta, in persona del sindaco e legale rapp.te, rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Napoli alla

RESISTENTE

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'istante, dopo aver premesso che:

data 7.3.2022, sottoscritto dall'avv. Stella Arena, indicando quale residenza comune l'abitazione sita in Meta, alla via

- > tale patto veniva trasmesso tramite posta elettronica certificata, in data 16.03.2022, tale atto al Comune di Meta, Ufficio Anagrafe, ai fini dell'inserimento nei registri della popolazione residente della ricorrente e contestuale iscrizione nello stato di famiglia, con annotazione del patto di convivenza;
- > il Comune di Meta, in data 22.3.2022, invia preavviso di rigetto in base alla circolare dal Ministero dell'Interno 78/2021 secondo la quale sarebbe incompleta la documentazione per effettuare l'iscrizione anagrafica, sicché in data 1.4.2022 l'istante, sempre a mezzo del suo difensore, trasmetteva all'ufficio Comunale memoria circa l'ottemperanza da parte della ricorrente degli adempimenti previsti dalla normativa, sollecitando il Comune di Meta alla registrazione presso l'Ufficio Anagrafe del patto di convivenza;
- in data 2.5.2022, la ricorrente si recava presso la Questura di Napoli per il rilascio del permesso di soggiorno, ma la Questura rinviava appuntamento per il rilascio del permesso per la mancanza della registrazione del patto di convivenza;

il Comune di Meta in data 2.5.2022 comunicava il rigetto della richiesta di iscrizione anagrafica e registrazione del patto di convivenza ritenendo che la documentazione prodotta dalla parte fosse insufficiente ai fini dell'iscrizione anagrafica poiché "vista la circolare n.78 del 21 settembre 2021 nella quale il Ministero dell'Interno, richiamando un parere dell'Avvocatura generale dello Stato, ha indicato che non può procedersi all'iscrizione anagrafica e alla registrazione del contratto di convivenza stipulato da un cittadino straniero privo del permesso di soggiorno";

ha chiesto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'iscrizione anagrafica e il suo inserimento nello stato di famiglia del suo compagno-convivente, cittadino italiano, e per l'effetto ordinare al Comune di Meta l'iscrizione anagrafica (anche con riserva) della ricorrente e il suo inserimento nello stato di famiglia del suo compagno, con annotazione anche del loro contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016; con vittoria di spese di lite.

Il Comune di Meta nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne ha chiesto il rigetto deducendone la infondatezza.

2. In limine litis, in base al combinato disposto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 52 della legge 76/2016 e dagli artt. 3 comma 2 e 9 comma 5 bis del d. lgs. 30/2007, va superata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di parte resistente.

L'art. 1 comma 52 della legge 76/2016, stabilisce che: "Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223".

L'art. 3 comma 2 del d. lgs. 30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), prevede che "senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata".

L'art. 9 comma 5 bis del d. lgs. 30/2007 stabilisce, invece, che "ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445... nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione".

In base a tale normativa, risulta chiaro che l'iscrizione anagrafica prevista

dall'art. 52 comma 1 d.lgs. 76/2016 non richiede quale presupposto per il cittadino straniero, convivente di fatto con un cittadino italiano, il possesso del permesso di soggiorno, come ritenuto dal Comune resistente, ma la sola documentazione ufficiale "attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione".

Di qui il rigetto della sollevata eccezione, stante la legittimazione passiva del Comune di Meta e la competenza del tribunale adito a pronunciarsi sulla domanda di iscrizione anagrafica del partner extracomunitario di cittadino dell'Unione e di registrazione del patto di convivenza: iscrizione che evidentemente, in base alla richiamata normativa, non involge le questioni inerenti al permesso di soggiorno.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

In base all'istruttoria svolta, l'istante ha provato la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione anagrafica del nucleo familiare presso il Comune.

L'art. 9 comma 5 D.lgs. 30/2007 subordina l'iscrizione anagrafica dei familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno alla presentazione da parte di questi, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) di un documento di identità o il passaporto in corso di validità; b) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

Nella specie la ricorrente ha dimostrato di avere fornito all'anagrafe del Comune di Meta tutti i documenti richiesti, vale a dire: copia del proprio passaporto in corso di validità, copia del contratto di convivenza stipulato in data 7.3.2022, tra e copia della richiesta di iscrizione anagrafica inoltrata al predetto Comune dal difensore a mezzo posta elettronica certificata in data 16.3.2022.


Quanto al presupposto dell'esistenza di una "stabile relazione con il cittadino dell'Unione", va rammentato che secondo l'art. 1 comma 36 della legge 76/2016: "Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile". Dalle dichiarazioni rese in udienza sia dalla ricorrente che da

dalle ulteriori emergenze istruttorie acquisite - il contratto di convivenza del 7.3.2022 - è rimasto sufficientemente provato che la estable e il che si conoscono dal 2014, sono legati da un legame affettivo dal 2018, anno nel quale è iniziata la loro relazione sentimentale.

Nel corso della loro relazione si sono frequentati ogni qualvolta la veniva in Italia e restava ospite per periodi prolungati di tempo, comunque non superiori ai 90 giorni, presso la famiglia del dal 12 dicembre 2021, invece, la coppia convive nella casa di , sita in Meta alla Via

dapprima nella casa con i genitori e la sorella del dall'aprile 2022 in un autonomo mini appartamento, facente parte sempre dello stesso immobile ma con autonomo ingresso, concesso loro in comodato d'uso

Accoglimento totale del 11/11/20 RG n. 3017/20 Repert p. 3703/2022 del 14/11/20



Si comunichi. Torre Annunziata, 11 novembre 2022

il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA PRIMA SEZIONE CIVILE FORMULA ESECUTIVA

Attestazione di conformità

ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'articolo 16 bis e degli articoli 16 decies e 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e come modificato dall'art 52 D.L. 90 del 24.6.2014 convertito in L.114/2014 e dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132, io sottoscritto cancelliere attesto che la presente copia è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico RG n 3017/2022 del Tribunale di Torre Annunziata e che pertanto equivale all'originale ai sensi dei citati articoli.

Torre Annunziata, 09.12.2022

Il Cancelliere esperto Maria Magliulo

Spedizione in formula esecutiva dell'ordinanza di accoglimento del 11.11.2022 repert. N. 3703/2022 del 14.11.2022. RG n. 3017/2022

Titolo originale telematico

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia a richiesta dell'Avv.

quale procuratore della Sig.ra

Torre Annunziata, 09.12.2022

Il Cancelliere esperto Maria Magliulo

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale

Si precisa che in ottemperanza alla circolare del ministero della Giustizia non si allegano i diritti di copia in quanto non sono dovuti nel caso di richiesta della copia telematica durante il periodo pandemico (Circolare DAG. 04/02/2021.0024494.U)